

ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLA FRATELLANZA APS
CORSO SEMPIONE SS33 n°221
20028, SAN VITTORE OLONA (MI)
C.F. 93527860154
EMAIL: ASSOCIAZIONEFRATELLANZAAPS@GMAIL.COM
PEC: ASSOCIAZIONEFRATELLANZAAPS@PEC.IT
TEL. 3283852547

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE DISTrettuale DI OLONA
20028
19/08/2022

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 01/08/2022

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di agosto alle ore 19:00, presso la sede legale in Corso Sempione SS33 N°221 nel comune di San Vittore Olona, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Culturale della fratellanza Aps per discutere e deliberare sul seguente

Per delega del Presidente provinciale
Vice presidente
19/08/2022

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento dello statuto alle disposizioni del D.Lgs 117/17 "Codice del Terzo Settore" ed iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente, Signor Laabadi Mustapha, dopo aver constatato la presenza di tutti i soci regolarmente iscritti nell'apposito libro, dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e chiama il Signor Lahlal Abderrazak a fungere da segretario.

Il Presidente informa l'assemblea circa la necessità per l'associazione culturale della fratellanza di adeguare lo statuto alla nuova normativa del Terzo settore. Dà quindi lettura del nuovo statuto che, dopo alcune domande di chiarimento e breve discussione, viene posto in votazione.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo statuto conferendo mandato al Presidente Signor Laabadi Mustapha per dare esecuzione alla presente delibera e per compiere tutto quanto occorra per il perfezionamento della stessa.

Non essendovi nient'altro su cui deliberare e nessuno degli intervenuti abbia chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 20:30, previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Laabadi Mustapha

Laabadi Mustapha

Il Segretario
Lahlal Abderrazak

LAHAL ABDERRAZAK

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/17

Per delega del Direttore provinciale

Vincenzo Corbelli

Il Presidente

Pietro C. ...

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NON RICONOSCIUTA (APS)

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **"ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLA FRATELLANZA APS"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede in Corso Sempione SS33, N° 221 nel Comune di SAN VITTORE OLONA (MI) e con durata illimitata.

ART. 2

(Attività, Finalità e Scopi)

L'associazione è apertica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle principali attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Promuovere le cause di disuguaglianza economica, culturale, sociale, religiosa e politica proponendo dei progetti che coinvolgono quanto più possibile la popolazione, immigrati e cittadini italiani, tutti insieme nella costruzione di una società più vivibile dove regna pace, convivenza e sviluppo della comunità;
- Coordinare e rafforzare i rapporti tra le diverse associazioni e gli enti pubblici e privati per creare delle nuove iniziative volte a promuovere il valore della solidarietà, del volontariato nell'impegno per la cooperazione, lo sviluppo e la convivenza nell'ambito di una società multietnica tramite dei progetti interculturali i cui scopo principale è quello di progredire per una società unita affinché riesca a superare le difficoltà;
- Fornire attività di mediazione linguistico culturale a scuole, aziende ospedaliere, istituti di detenzione e a tutte le istituzioni pubbliche e private che ne fanno richiesta;
- Attivare iniziative, eventi, corsi e seminari di interesse culturale, sociale tesi a favorire l'educazione e la formazione umana dei giovani e dei cittadini ai valori universali, al rispetto dei diritti umani basilari, alla cura e alla tutela dell'ambiente e della pace civile;
- Facilitare l'inserimento degli immigrati musulmani negli ambiti scolastici, universitari, ospedalieri e del lavoro nel rispetto delle norme e delle leggi italiane proponendo dei progetti di processi formativi, di culto e di recupero sociale per una migliore integrazione nella società;
- Promuovere tra i giovani e realizzare insieme a loro iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, assistenza e formazione nell'ambito dell'alcolismo, della tossicodipendenza, dell'azzardo, l'uso responsabile delle nuove tecnologie e dei social media;

- g) Instaurare rapporti di collaborazione e scambi con il vicinato promuovendo la giornata del vicinato, e promuovere assieme ad altre comunità etniche e religiose percorsi di dialogo e di conoscenza reciproca.

Le principali attività svolte dall'associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera da a) a z) del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione del bilancio.

Per consentire maggiori entrate per il raggiungimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà, in via non prevalente, svolgere attività commerciale, di servizio e di somministrazione.

L'associazione destinerà il ricavato di tali attività per la realizzazione degli scopi sociali primari. Tali eventuali attività commerciali saranno contabilmente tenute separate dalle altre forme di contribuzione e finanziamento.

ART. 3

(Associati: ammissione)

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente statuto. Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il numero degli associati è illimitato e non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

In ogni caso, il numero di altri enti del terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Chi intende aderire all'associazione come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente quanto segue:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera entro 60 giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Associati: diritti e doveri)**

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, volontario e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Il mancato rispetto di questo adempimento può essere causa di esclusione dall'associazione se l'Assemblea lo ritiene opportuno.

ART. 5
(Associati: recesso ed esclusione)

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato e non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni nei confronti della società può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

ART. 6
(Organi)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Presidente;
- Consiglio direttivo;
- Organo di controllo (se richiesto) - Revisore legale dei conti (se richiesto).

ART. 7
(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 9

(Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Ogni partecipante all'assemblea può rappresentare per delega fino a un numero massimo di tre degli aventi diritto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati.

ART. 10

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario (oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a spese dell'associazione.

ART. 11
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica fino a tre anni ed è formato da un numero di sei componenti nominati dall'Assemblea, i quali possono essere rieleggibili.

La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dal co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e gli altri componenti del Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 13

(Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

Art. 14

(Revisore legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:

- a. Quote e contributi degli associati;
- b. Eredità, donazioni e lasciti;
- c. Beni mobili ed immobili;
- d. Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del Codice del Terzo Settore.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c.1 del Codice del Terzo Settore e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di altri eventuali organi sociali, tenuti a cura degli stessi organi.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dall'associazione facendo richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'associazione con facoltà di farne copie ed stratti a spese dell'associazione.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Dipendenti e collaboratori)

L'associazione in caso di provata necessità organizzativa o di espansione potrà assumere dipendenti e collaboratori nonché lavoratori autonomi nei limiti consentiti dalla propria capacità finanziaria ed economica.

Le modalità di nomina e la pianta organizzativa, le attribuzioni, le mansioni e le retribuzioni del personale sono fissati dal Consiglio Direttivo, facendo riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e agli albi di categoria.

L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superare il 50% del numero dei volontari o il 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dell'associazione – deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 del presente Statuto – il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

